

La Legge di Bilancio 2026 cambia le regole su **TFR e previdenza complementare**: per i **neoassunti del settore privato** (esclusi i lavoratori domestici) arriva la **destinazione automatica del trattamento di fine rapporto al fondo pensione**, tramite **meccanismo del silenzio-assenso**. Le nuove regole decorrono dal **1° luglio 2026**.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026: TFR al fondo se non scegli

Per chi viene assunto dal 2026, se **al momento dell'assunzione** non viene espressa una scelta, il **TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto da accordi o contratti collettivi** (anche territoriali o aziendali).

Se esistono più forme di previdenza complementare, la destinazione va al fondo con **più adesioni tra i lavoratori dell'azienda**, salvo diverso accordo aziendale.

Ripensamento entro 60 giorni (ma non sempre)

Resta la possibilità di **revocare l'automatismo entro 60 giorni dall'assunzione**, scegliendo di:

- lasciare il **TFR in azienda**, oppure
- destinarlo a **un'altra forma di previdenza complementare**.

Attenzione: se si **sceglie** il conferimento del TFR al fondo, la scelta **non sarebbe reversibile** tornando poi al TFR in azienda (secondo l'impostazione descritta dalla riforma).

Anche chi ha già lavorato deve “confermare” la scelta

Dal 1° luglio 2026, anche i lavoratori **non alla prima assunzione** devono **confermare** quanto già deciso in passato. In questo caso l'azienda deve:

- consegnare un'**informativa** sugli accordi applicabili in tema di previdenza complementare,
- verificare la scelta pregressa,
- farsi rilasciare una **dichiarazione**: se manca, si applica l'**adesione automatica**.

Perché la riforma: più fondi pensione, meno inerzia

L'obiettivo è superare la mancata scelta al momento dell'assunzione: nel 2024 la partecipazione ai **fondi pensione privati** era al **38,3%** della forza lavoro. Con il silenzio-assenso, dal 1° luglio “scatta” l'adesione salvo decisione diversa.

I numeri: TFR e risparmio previdenziale

Dal 2007:

- **234,1 miliardi** di euro di TFR sono rimasti nella disponibilità delle imprese,
- **105,9 miliardi** risultano nei fondi privati, tra liquidazioni e risparmi.

Fisco: tassazione più favorevole nei fondi, deducibilità più alta

Le prestazioni dei fondi integrativi hanno una tassazione agevolata: **dal 15% al 9%** in base agli anni di permanenza. Il TFR liquidato “tradizionalmente” è tassato con un criterio legato all'**aliquota Irpef media degli ultimi cinque anni** (indicativamente tra **23% e 43%**).

Come contropartita della finestra decisionale più stretta, sale la **deducibilità** dei versamenti alla previdenza complementare da **5.164,57 a 5.300 euro** annui (il **TFR conferito al fondo resta escluso** dal massimale) e aumenta la possibilità di recuperare negli anni successivi l’eventuale quota non sfruttata nei primi cinque anni.

Come si incassa il capitale: più opzioni e più “quota capitale”

Da luglio cambiano anche le modalità di erogazione delle prestazioni:

- la quota ottenibile **subito in capitale** passa dal **50% al 60%** del montante;
- se la rendita vitalizia calcolata su almeno il **70% del montante** risulta **inferiore alla metà dell’assegno sociale** (indicato a **270 euro mensili per il 2025**), si può ottenere **tutto in capitale**;
- oltre alla rendita vitalizia, arrivano alternative come **rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata**.

In caso di morte, il capitale residuo può essere **trasferito agli eredi**, evitando che resti al fondo.

Dipendenti pubblici: TFS più rapido (dal 2027)

Per chi lavora nella **pubblica amministrazione** e va in pensione di vecchiaia, i tempi di erogazione del **TFS** si riducono: **da 12 a 9 mesi** a partire dal **1° gennaio 2027**.